



CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 4429 **Del** **05/12/2024**
Prot. n° 24/0449664 **Del** **21/11/2024**

Ditta Proponente: SOC. ZENO S.R.L.

Oggetto: Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto ripristino ambientale ex cava

Comune di Intervento: Campli (TE)

Tipo procedimento: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti *(in seconda convocazione)*

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) *ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)*

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque *dott. Antonello Colantoni (delegato)*

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara *dott. Giovanni Cantone (delegato)*

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara *dott. Lorenzo Ballone (delegato)*

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio *ing. Patrizia De Iulis (delegata)*

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila *ASSENTE*

Dirigente Servizio Opere Marittime *ASSENTE*

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Teramo *ASSENTE*

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti *ASSENTE*

Direttore dell'A.R.T.A *ing. Simonetta Campana (delegata)*

Relazione Istruttoria **Titolare istruttoria:** *ing. Andrea Santarelli*

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione integrativa trasmessa dalla Soc. Zeno S.r.l. in merito all'istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., relativa al progetto ripristino ambientale ex cava, acquisita al prot. n. 0449664 del 21/11/2024;

IL COMITATO CCR-VIA

Richiamata la normativa che regola il funzionamento del Comitato di Coordinamento Regionale per la V.I.A., e in particolare:

- la Legge Regionale del 29 luglio 2010, n. 31 e s.m.i. “Norme regionali contenenti la prima attuazione del Decreto Legislativo del 03 Aprile 2006, n. 152”;
- le DGR 660 del 14/11/2017 Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006 così come introdotto dal Dlgs 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA
- DGR 713/22 L.R. N. 11/1999 - Aggiornamento del documento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021;

Richiamata la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. “screening”):

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” come novellato dal D. Lgs 16.06.2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, e in particolare: l'art. 5, recante ‘definizioni’, e in particolare il comma 1, lett. m), secondo cui “si intende per” m) Verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto”: “La verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda del presente decreto”;
- l'art. 19, recante ‘Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA’, e in particolare il comma 5, secondo cui “L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso dei risultati di altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi”;
- gli Allegati di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 IV-bis, recante “Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19” e V, recante “Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19”;





Considerato che ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci;

Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto del contributo prevenuto dalla provincia di Teramo con Determina Dirigenziale n. 930 del 30/08/2024, acquisita al prot.n. 342761 del 02/09/2024;

Considerato che, come emerge dallo SPA, lo scopo dichiarato del progetto è quello del ripristino dell'area interessata da scavi tra gli anni '60 e '70 e mai riqualificata, con relativa rimozione di una porzione di terreno in rilevato di circa 5.000 m², costituito dalla ex strada d'accesso alle altre cave a valle, con relativa restituzione all'uso agricolo;

Preso atto che nella documentazione integrativa è riportato che:

- l'altezza della falda acquifera presente nel progetto è stata rilevata dal pozzo della proprietà confinante a 46 metri dal p.c. e si trova ad una quota di 480 m s.l.m.;
- “[...]in data 9.11.2024, alla base della scarpata che si verrà ad abbattere (piano finale di coltivazione) [...] è stato realizzato con un escavatore [...] uno scavo che ha raggiunto la profondità di mt 5,00, a tale profondità non è stata rilevata la presenza di acqua”;

Preso atto che dalla documentazione si evince che *“il materiale depositato sulla ex cava, proveniente dalla lavorazione di inerti ... omissis... è stato regolarmente autorizzato”*;

Considerato che al fine di contenere l'emissione diffusa di polveri derivanti dal transito mezzi, il progetto prevede l'irrigazione con una quantità d'acqua pari ad almeno 0.5 l/m² con un minimo di 1 applicazione/giorno;

Richiamato l'obbligo del collaudo acustico post-operam, di cui al comma 7 dell'art. 4 della L.R. 23/2007;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.

CON LA SEGUENTE CONDIZIONE AMBIENTALE

Il materiale indicato nelle tavole come *“deposito fanghi”*, prima della sua movimentazione, dovrà essere analizzato al fine di verificare il rispetto dei valori di CSC di cui al Titolo V alla Parte Quarta al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha efficacia temporale di cinque anni.

Ai sensi del citato comma, “Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle





eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Antonello Colantoni (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Giovanni Cantone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Patrizia De Iulis (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
RIPRISTINO AMBIENTALE EX CAVA soc. Zeno S.a.s. Campli (TE)

Oggetto

Oggetto dell'intervento:	RIPRISTINO AMBIENTALE EX CAVA
Azienda Proponente:	Zeno S.a.s.
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Campovalano
Provincia:	Teramo
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Numero foglio catastale:	57
Particella catastale:	4, 5,6, 7, 8,158, 165, 166, 226, e 227

Contenuti istruttoria

La presente istruttoria riassume i contenuti della documentazione pubblicata al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/apertura-di-una-cava-di-ghiaia-sita-localita-pianura-vomano-nel-comune-di-morro-doro-te> alla quale si rimanda per quanto non espressamente di seguito riportato.

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi delle integrazioni

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

L'istruttore

Ing. Andrea Santarelli



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
RIPRISTINO AMBIENTALE EX CAVA soc. Zeno S.a.s. Campli (TE)

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Vanarelli Michelangelo
----------------	------------------------

Estensore dello studio

Cognome e nome	Giovanni Marrone
Albo Professionale e num. iscrizione	Ordine dei geologi Regione Abruzzo n° 176

Iter Amministrativo

Acquisizione in atti domanda	286513/24 del 10/07/2024
Avvio pubblicazione art 19 c 3	0286513/24 del 26/07/2024
Oneri istruttori versati	50.00 €
Atto di sospensione	Giudizio n. 4389 del 31/10/2024
Atto di riattivazione	Prot. n. 0449664 del 21/11/2024

Elenco Elaborati

Publicati al link <https://www.regione.abruzzo.it/content/istanza-lavvio-del-procedimento-di-verifica-di-assoggettabilita-ai-sensi-dellart-19-del-5>

Documentazione istanza di VA

-  24 - 07 - 10 - 286513 - tav. 3
-  24 - 07 - 10 - 286513 - tav. 4
-  24 - 07 - 10 - 286537 - tav. 2
-  24 - 07 - 10 - 286673 - tav. 1
-  24 - 07 - 26 - 308358 - relazione integrativa ripristino
-  24 - 07 - 10 - 286513 - SPA e relazione geologica

Documentazione integrativa al Giudizio 4389

-  20112024105456.pdf
-  20112024105703.pdf
-  20112024105813.pdf

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione (30 giorni dall'avvio della procedura) sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi istruttori:

- Determina Dirigenziale n. 930 del 30/08/2024 della Provincia di Teramo, acquisita al prot.n. 0342761 del 02/09/2024.

Detto contributo è stato letto integralmente in sede di CCR-VIA del 31/10/024.



PREMESSA

In data 10/07/2024, con prot. n. 286513, la Ditta soc. Zeno S.a.s. ha richiesto l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ex art. 19, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in riferimento al progetto denominato "RIPRISTINO AMBIENTALE EX CAVA" per un sito in località Campoalano (TE) ricadente nella tipologia progettuale di cui alla lettera pt.8 lett.i) All.IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "cave e torbiere".

In data 17/07/2024 l'ufficio V.I.A., con prot. n. 296611 ha richiesto integrazioni alla documentazione trasmessa a cui il proponente ha dato seguito con risposta prot. n. 0342761. Nelle integrazioni il proponente specifica che l'area è stata interessata da scavi tra gli anni 60/70 in assenza di autorizzazione, a seguito di ricerche effettuate presso i vari uffici (Comune di Campli, Regione Abruzzo sezione Cave e Torbiere, Beni Ambientali, Provincia di Teramo ecc.). L'unico lavoro eseguito dalla società ZENO s.a.s., insieme alla ditta Romani Giacomo, è stato l'abbattimento della ripida e pericolosissima parete di confine, (a seguito di due diffide della Direzione Attività Produttive sez. Cave e Torbiere in data 25/10/2002 prot. n° 4403 e 11/02/2004 prot. n° 369).

Il proponente specifica, inoltre, la cronistoria dei titoli di proprietà delle particelle oggetto di scavo e ripristino ambientale:

terreni di cui si chiede l'autorizzazione per il ripristino

ambientale sono di proprietà dei signori Vanarelli Serena e Vanarelli Nazareno ed in particolare:

1) la signora Vanarelli Serena e proprietaria:

- dell'appezzamento di terreno di mq 1.320, riportato al N.C.T. del comune di Campli al fog. 57 p.la 5, pervenuto con atto di divisione rogito dal notaio G. Battista Bracone in data 29-09-2016 rep. n° 130215.
- dell'appezzamento di terreno di mq 930,00, riportato al N.C.T. del comune di Campli al fog. 57 p.lle 226-227, pervenuto con atto di compravendita rogito dal notaio G. Battista Bracone in data 20-09-2004 rep. 110361.

2) il signor Vanarelli Nazareno è proprietario:

- del fondo rustico di ha 2.75.70, riportato al N.C.T. del comune di Campli al fog. 57 p.lle 4-6-7-8-158-165-166, pervenuto per successione della nonna Cellini Annosina deceduta a Campli il 02.02.2015, registrata a Teramo il 3.5.2016 n° 458 vol. 9990;

Con Giudizio n. 4389 del 31/10/2024 il CCR-VIA ha richiesto le seguenti integrazioni, assegnando 10 giorni per la trasmissione delle stesse:

1. Chiarire se il materiale indicato nelle tavole come "materiale di scarto" ovvero "deposito fanghi" sia ancora presente in sito o sia stato già rimosso da precedente escavazione;
2. Vista la presenza di recettori abitativi, produrre la valutazione previsionale di impatto acustico e di impatto delle emissioni diffuse di polveri;
3. Realizzare almeno un sondaggio, attrezzato a piezometro, utile a verificare il rispetto del franco di 2 metri dal fondo dello scavo e la massima escursione della falda.

Di seguito si riportano in istruttoria i contenuti della documentazione integrativa trasmessa.

ANALISI DELLE INTEGRAZIONI

1. Chiarire se il materiale indicato nelle tavole come “materiale di scarto” ovvero “deposito fanghi” sia ancora presente in sito o sia stato già rimosso da precedente escavazione;

Il tecnico, nel documento integrativo, chiarisce quanto segue in merito al punto 1: *“Tale materiale, depositato in sito da oltre 50 anni, è stato rimosso solo in parte alla fine degli anni '80 e riutilizzato per migliorare il ripristino dei terreni delle cave della zona, quello che resta, poco più di mc 2.000/3.000 (vedasi sezione A.B allegata, nella quale si evidenzia in rosso il materiale residuo dei fanghi), il tempo l'ha stabilizzato, compattato e reso fertile, in quanto ha un'enorme quantità di vita al suo interno.*

I microorganismi che negli anni si sono sviluppati sono organismi viventi utili ed hanno avuto un ruolo importante trasformando la sostanza organica morta in fattori nutritivi per le radici delle piante e per molti altri organismi superiori (insetti, lombrichi ecc.).

A livello qualitativo sono evidenti i risultati del processo di rinverdimento dell'area fanghi e la differenza con il resto dell'area del bacino di cava.

L'area su cui sono stati depositati i fanghi presenta una folta vegetazione, costituita da piante di acacie e pioppi.



Dall'altra parte si nota il bacino di cava che, nonostante non sia soggetta ad alcuna attività estrattiva da molto tempo, si presenta ricoperto da una scarsa vegetazione, costituita principalmente da ginestre, segno che senza un intervento specifico non sarà possibile ripristinare la naturalità dei luoghi neanche a medio termine.”



2. Realizzare almeno un sondaggio, attrezzato a piezometro, utile a verificare il rispetto del franco di 2 metri dal fondo dello scavo e la massima escursione della falda.


In merito alla realizzazione del sondaggio e dell'attrezzatura dello stesso a piezometro, il tecnico, nella documentazione integrativa, dichiara che l'altezza della falda acquifera presente nel progetto è stata rilevata dal pozzo di proprietà del signor Romani Giacomo e dalla perizia del C.T.U. richiesta dalla Pretura di Campli: il signor Romani Giacomo dopo aver completato la coltivazione della propria cava, che aveva una quota di campagna iniziale di 480 slm, ha riqualificato e rimesso in coltivazione l'intera area e realizzato il pozzo ad una quota 450 slm, in pratica di mt 30 più in basso.

Pertanto, all'interno della documentazione il proponente asserisce che, sommando l'altezza del materiale di cava prelevato pari a mt 30 e la misurazione effettuata dal pozzo mt 16,00, si rileva che la falda acquifera si trova ad oltre 46 mt dal piano di campagna dell'area su cui si interviene.

Viene aggiunto che la falda acquifera rilevata dal pozzo del signor Romani Giacomo è stata rilevata dal piano di campagna ripristinato e non dalla sommità della strada che verrà rimossa dalla soc. ZENO.

Ad integrazione della richiesta, viene descritto che in data 9.11.2024, alla base della scarpata che si verrà ad abbattere (piano finale di coltivazione) ed in particolare sulla fascia di terreno già scavata dalla ditta Inerti Ferretti negli anni 60/70, è stato realizzato con un escavatore avente un braccio di circa 6,00 metri uno scavo che ha raggiunto la profondità di mt 5,00, a tale profondità non è stata rilevata la presenza di acqua.

Il tecnico riporta poi che, nel rinterrare il sondaggio realizzato, si è proceduto ad installare un piezometro, dal quale in fase di escavazione si ritiene si possa controllare il livello della falda acquifera, che si trova ad una profondità di oltre 5 metri, dal piano finale di scavo e quindi molto superiore ai 2 metri richiesti.







Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
RIPRISTINO AMBIENTALE EX CAVA soc. Zeno S.a.s. Campli (TE)


SEZIONE A-B (stato attuale)



3. Vista la presenza di recettori abitativi, produrre la valutazione previsionale di impatto acustico e di impatto delle emissioni diffuse di polveri;

Valutazione previsionale impatto polveri

Il proponente ha allegato il documento denominato “Valutazione previsionale impatto emissione polveri” nel quale vengono riportate le valutazioni in merito all’impatto derivante dall’emissione di polveri. Il tecnico, nella sua trattazione, individua tre recettori di cui uno distante 40 metri dal sito oggetto di scavo e i restanti 2 a circa 180 metri.



Il tecnico riporta che la relazione prodotta è stata redatta in accordo alle linee guida ARPAT della Regione Toscana e che per ciascun processo si è fatto riferimento alla denominazione originale con il codice SCC adottato dalla nomenclatura AP-42. Considerato che per il caso in esame si prevede di irrigare una quantità d’acqua pari ad almeno **0.5 l/m² con un minimo di 1 applicazione/giorno** ottenendo un abbattimento pari all’80% delle polveri derivanti dal transito mezzi, **il tecnico calcola il flusso di massa totale dovuto all’attività di progetto pari a 273 g/h**, ripartito come riportato nello stralcio di seguito.

Descrizione sorgente	Sostanza inquinante	Flusso di massa [g/h]	Flusso di massa con abbattimento [g/h]
SCOTICO E SBANCAMENTO DEL MATERIALE SUPERFICIALE	PM ₁₀	17,1	--
FORMAZIONE E STOCCAGGIO DEI CUMULI	PM ₁₀	6,2	
EROSIONE VENTO DAI CUMULI	PM ₁₀	235,56	
CARICO AUTOCARRI	PM ₁₀	1,4	--
TRANSITO DEI MEZZI SUI PERCORSI INTERNI AL SITO	PM ₁₀	64,12	12,824

Intervallo di distanza (m) del recettore dalla sorgente	Soglia di emissione di PM10 (g/h)	risultato
0 ÷ 50	<83	Nessuna azione
	83 ÷ 167	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 167	Non compatibile (*)
50 ÷ 100	<189	Nessuna azione
	189 ÷ 378	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 378	Non compatibile (*)
100 ÷ 150	<418	Nessuna azione
	418 ÷ 836	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 836	Non compatibile (*)
>150	<572	Nessuna azione
	572 ÷ 1145	Monitoraggio presso il recettore o valutazione modellistica con dati sito specifici
	> 1145	Non compatibile (*)

Considerato che il recettore che dista 40 metri dal sito consiste in una rimessa degli attrezzi e che gli altri recettori sono ad una distanza maggiore di 150 metri il tecnico conclude che non siano necessarie azioni di monitoraggio. Per i contenuti completi si rimanda alla relazione completa presentata dal tecnico.

Valutazione previsionale impatto acustico

Per la valutazione dell'impatto acustico il proponente ha allegato il documento "Valutazione previsionale impatto acustico" nel quale sono stati individuati tre recettori civili riportati nello stralcio di seguito



Il tecnico riporta che per l'area si assumono i limiti di accettabilità previsti dall'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/91 relativi la zona B.

Zonizzazione	Limiti di accettabilità (L_{Aeq})	
	Diurno (06.00 + 22.00)	Notturno (22.00 + 06.00)
Tutto il territorio nazionale	70 dB(A)	60 dB(A)
Zona A (art.2 DM 02/04/1968, n.1444)	65 dB(A)	55 dB(A)
Zona B (art.2 DM 02/04/1968, n.1444)	60 dB(A)	50 dB(A)
Zona esclusivamente industriale	70 dB(A)	70 dB(A)



Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
RIPRISTINO AMBIENTALE EX CAVA soc. Zeno S.a.s. Campli (TE)

La caratterizzazione della sorgente rumorosa è stata svolta prevedendo l'impiego di un escavatore HITACHI ZAXIS 280 e di un autocarro IVECO MAGIRUS 410E44H/80 aventi le seguenti caratteristiche.

SORGENTE	L _{WA}
Escavatore	105 dB
Autocarro	89 dB

Le conclusioni ottenute dal tecnico presso i tre recettori sono riportate nello stralcio di seguito.

<i>Limite differenziale diurno</i>					
T_R	Fase	Ricettore	Livello residuo (dBA)	Livello ambientale (dBA)	Δ
DIURNO	Ripristino ambientale	R ₁	56,7	58,0	1,3 < 5
DIURNO	Ripristino ambientale	R ₂	54,6	56,5	1,9 < 5
DIURNO	Ripristino ambientale	R ₃	52,1	54,6	2,5 < 5
<i>Limite accettabilità diurno</i>					
T_R	Fase	Ricettore	Livello accettabilità	Limite	Verifica
DIURNO	Ripristino ambientale	R ₁	49,0	60,0	Positiva
DIURNO	Ripristino ambientale	R ₂	49,0	60,0	Positiva
DIURNO	Ripristino ambientale	R ₃	48,1	60,0	Positiva

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

L'istruttore

Ing. Andrea Santarelli